



La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 3) ha esteso l'obbligo della comunicazione all'ENEA, oltre che per gli interventi di **risparmio energetico**, anche per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** che comportano un risparmio energetico e che si siano conclusi a partire dall'1.01.2018.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 90 giorni dalla data di **fine lavori**.

In riferimento agli interventi di **ristrutturazione edilizia** sembra debbano essere comunicati gli interventi relativi ad opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e/o basati sull'impiego di **fonti rinnovabili** di energia.

Ad oggi non è comunque ancora chiaro quali tipi di interventi e quali informazioni andranno trasmesse e con quali modalità (come pure se deve essere trasmessa da un tecnico o dal contribuente).

Sul sito dell'ENEA è pubblicata una comunicazione che riferisce: "Si informano gli utenti che il sito dedicato alla trasmissione ad ENEA dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16 bis del D.P.R. 917/86 (TUIR) e s.m.i., terminata la fase di realizzazione, è attualmente in fase di test e sarà messo in linea il prima possibile. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito. Con l'apertura del sito, saranno definiti e pubblicati anche i dettagli operativi".

Si invitano i gentili clienti a verificare (anche nell'ambito di soci e familiari) l'eventuale effettuazione di lavori che possano rientrare nella suddetta normativa, al fine di procedere in tempo all'invio della comunicazione non appena disponibile.

Controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese di efficienza energetica.

Il decreto MISE 11/05/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11.09.2018, ha disposto regole, procedure e modalità per l'**esecuzione dei controlli a campione dell'ENEA** sulla documentazione ed in genere i controlli delle condizioni per fruire delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica.

I controlli che saranno effettuati sono sia documentali che in loco ed implicano una successiva rendicontazione dell'ENEA.

Il **campione dei contribuenti**, che saranno sottoposti ai controlli ENEA, viene definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze (di cui almeno il 3% in loco) attraverso i seguenti **3 criteri**:

- istanze relative a interventi che hanno diritto ad una **maggiore aliquota**;
- istanze che presentano la **spesa più elevata**;
- istanze che presentano **criticità** in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per ogni istanza soggetta a controllo, l'ENEA:

- comunica l'avvio della procedura, con lettera raccomandata o tramite PEC, all'interessato (beneficiario o amministratore del condominio) il quale entro 30 giorni deve **trasmettere** a mezzo PEC (enea@cert.enea.it) la documentazione richiesta;
- procede alla verifica documentale per controllare la correttezza tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza dei presupposti/requisiti e nel termine di 90 giorni comunica l'esito.

L'esito dei controlli sarà comunicato al beneficiario entro 90 giorni e qualora la documentazione inviata risulti carente l'accertamento avrà esito negativo.

Il controllo in loco sarà comunicato con un **preavviso** di almeno 15 giorni e le attività verranno svolte da personale tecnico indipendente e autonomo in qualità di pubblico ufficiale.

Il tecnico può chiedere atti, documenti, schemi, ecc. ed al termine del sopralluogo redige un **processo verbale**. Se l'esito del controllo è negativo, l'ENEA trasmette all'Agenzia delle Entrate una relazione motivata con gli accertamenti eseguiti, al fine dell'eventuale decadenza dal beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani